

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "BUTTRIO 100 ATTIVITA' PER TE"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. Con il presente atto è costituita con sede in Buttrio (UD), in Via Cividale, 21 c/o Palazzo delle Associazioni l'ente sotto forma di associazione di promozione sociale denominata "APS BUTTRIO 100 ATTIVITA' PER TE", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore. L'Associazione può istituire sezioni distaccate e sedi operative secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea; l'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria soltanto nel caso in cui la stessa rimanga nel medesimo Comune.

Art. 2. L'APS BUTTRIO 100 ATTIVITA' PER TE più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale in forma gratuita a favore di associati e in maniera subordinata, svolge anche attività di utilità sociale retribuita a favore sia di soci che terzi, con l'eventuale ausilio di professionisti del settore. L'associazione è apolitica e apartitica.

Oggetto sociale e Finalità

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità di pubblico interesse:

- promozione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e formative di interesse sociale;
- organizzazione di eventi, mostre, rassegne, incontri, conferenze, attività didattiche e laboratoriali;
- iniziative di aggregazione sociale, cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio;
- attività editoriali senza scopo di lucro coerenti con le finalità associative;
- promozione della cultura del volontariato e della partecipazione civica.

Art. 4. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente all'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione può esercitare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci - Diritti e doveri

Art. 6. L'adesione all'Associazione è aperta a qualunque persona fisica (e società) residenti o avente sede nel territorio del Comune di Buttrio (UD) e a qualunque APS nonché Ente del Terzo Settore che ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all' Art. 4. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) associazioni di promozione sociale, se il numero diviene inferiore a 7 (sette) o a 3 (tre) si dovrà provvedere, entro un anno a integrare il numero dei soci. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. L'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore non deve essere superiore al 50 per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante

nel rispetto delle leggi vigenti. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo e non rivalutabile. I soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori
- b) Volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci Volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali. Entrambi hanno pari diritti e pari doveri e sottoscrivono le quote associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso, presentando le dimissioni.

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di fruirne, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C. di A. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Tutti i soci devono versare la quota associativa annuale e hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti indisciplinati e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 30 (trenta) giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Prestazione dei soci

Art. 11. L'APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L'APS può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a.l'Assemblea dei soci;
- b.il Consiglio di Direttivo;
- c.il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
- d.Organo di Controllo (eventuale);
- e.Revisore legale dei conti (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o dai componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno operato per l'APS nell'ambito delle attività istituzionali.

Assemblea dei soci

Art. 13. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti Soci iscritti nel libro Soci 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa che deve essere convocata almeno una volta l'anno. L'assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligando i Soci medesimi. Ogni socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota versata.

Art. 14. L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto il soggetto o i soggetti indicati dalla revisione legale dei conti o quali organo di controllo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 15. All'Assemblea prendono parte tutti i soci; che debbono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 16. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i presenti, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'APS. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'APS, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data, l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione. E' consentito l'intervento in assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione o video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. A queste condizioni l'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea ordinaria, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera a maggioranza.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno per le decisioni di sua competenza:

- approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- approvazione del programma di attività per l'anno successivo e sulle proposte del Consiglio di Amministrazione e dei Soci;
- nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Revisori dei Conti alla scadenza del loro mandato.

Art. 18. L'assemblea dell'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 19. L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;

- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta ad almeno un terzo dei Soci;
- d) per l'approvazione delle modifiche del presente statuto;
- e) per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'APS.

Art. 20. Delle riunioni assembleari e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Art. 21. In rappresentanza degli Enti/associazioni associate all'APS, partecipano all'Assemblea i rispettivi rappresentanti ovvero persona da questi designata purché all'Associazione/Ente avente titolo a partecipare all'Assemblea.

Consiglio di Amministrazione

Art. 22. L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio di Amministrazione (in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 16 (sedici)). I suoi componenti restano in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, e almeno quattro volte all'anno o a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. I Consiglieri che risultano assenti per 3 (tre) sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma. In caso venga a mancare per qualsiasi motivo in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi Soci non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, qualora fosse compromessa la funzionalità del Consiglio. Nel caso in cui venga a mancare la metà più uno dei Soci Consiglieri contemporaneamente, l'intero Consiglio di Amministrazione verrà considerato decaduto, e il Presidente entro un mese dall'accaduto dovrà indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Consiglio decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dall'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o esposto nella sede dell'Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

Art. 24. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla Legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Alla riunione del Consiglio di Amministrazione possono partecipare su invito del Presidente soggetti esterni che abbiano rilevanza per particolari aspetti di interesse della APS. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario

Art. 25

Il Presidente dell'APS è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri a maggioranza dei voti espressi. Il Consiglio di Amministrazione nomina suo interno fino a due Vice Presidenti ordinari e un Vice Presidente Vicario con le modalità previste per la nomina del Presidente. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere riconfermato e la carica è gratuita. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente. Il Presidente è il Legale rappresentante dell'Associazione, ha

la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea dei Soci, ed è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'APS. Il Consiglio può nominare tra suoi membri la figura del Tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'Associazione e le loro relative registrazioni. Il Consiglio può nominare tra suoi membri la figura del Segretario. Il compito del Segretario è seguire la parte amministrativa dell'associazione, dalla preparazione alla documentazione alla verbalizzazione delle riunioni, alla gestione dell'archivio e la redazione dell'inventario.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 26. Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, sarà composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea dei soci anche tra non Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Il presidente del Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione; essi sono rieleggibili.

L'organo di Controllo

Art. 27. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Revisore legale dei Conti

Art. 28. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Risorse economiche e finanziarie

Art. 29. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, dell'Unione Europea, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, o di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui l'art. 7 del D.Leg. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30. Ai fini del precedente articolo è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio di Amministrazione e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.

Libri Sociali obbligatori

Art. 32. Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 (trenta) giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

Art. 33. Il Consiglio di Amministrazione dell' APS deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci annualmente. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 34. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Rinvio

Art. 35. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.